Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 ottobre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 14 OTTOBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41. **Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, società per azioni, in Milano:** Estrazione di 2021 obbligazioni effettuata il 17 settembre 1954. — **Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, società per azioni, in Milano:** Estrazione di 4882 obbligazioni effettuata il 17 settembre 1954. — **Società per azioni C. Bournique, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1954. — **Società idroelettrica Fegana « S.I.FE. » S. p. A.:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1954. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1954. — **F.E.S.A. - Ferramenta emiliana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1954 — **Società per azioni Ind. Pietro Maria Ceretti « Ferriere dell'Ossola » in Villadossola:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1954. — **Società per azioni « Società azionaria metano Padova » « S.A.M.P. » in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1954. — **« Snia-Viscosa » Società nazionale industria applicazioni Viscosa, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1954 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1954. — **Shell italiana - Società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1954. — **Camerano e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1954. — **Impresa costruzioni Domenico Borini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1954. — **Impresa costruzioni Borini e Prono, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1954. — **Società per azioni Emilio Gallo e F.llo, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1954. — **S. p. A. Giustina e C., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1954. — **Distilleria canellese C. Bocchino e C., S. p. A., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1954. — **Giuseppe Contratto S. p. A., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1954. — **Ottavio Riccadonna S. p. A., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1954. — **Società azionaria vermouth aperitivi spumanti F.lli Gancia e C., S.A.V.A.S. - S. p. A., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1954. — **S. p. A. S.A.P.C.A.R. - Società azionaria piemontese commercio automobili ricambi Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1954. — **S. p. A. Cartiera Pirinoli, in Roccavione:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1954. — **S. p. A. « V. Gallino » in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1954. — **S. p. A. Sobrero-Est, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1954. — **S. p. A. G. e L. F.lli Cora, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1954. — **S. p. A. Peyrot e Rossignoli, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1954. — **Società Trezza, per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1954. — **Esso Standard italiana società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1954. — **Società per azioni Vetreria Savonese Angelo Viglienzoni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1954. — **S.A.C.R.I. Società azionaria carrozzerie e rimorchi industriali, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1954 — **Officine Viberti Torino, Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1954. — **Municipio di Albino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1954. — **Obbligazioni sciovia Campo Imperatore, emesse dal centro turistico Gran Sasso d'Italia:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1954. — **« Magliano - Società per azioni » in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1954. — **Società esercizio molini, per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1954. — **Romana Zucchero - Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1954. — **De Angeli Frua Società per l'industria dei tessuti stampati, S. p. A., in Milano:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna:** Errata- corrige. — **Società per azioni Distilleria di Cavarzere, in Cavarzere:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 948.

Protocollo addizionale ai protocolli tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania in materia cinematografica del 1°-10 luglio e 15-25 settembre 1952, concluso a Bonn e a Roma il 10 ed il 20 giugno 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto Presidenziale 12 maggio 1953, n. 692;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, concluso a Bonn e a Roma, tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania, rispettivamente il 10 ed il 20 giugno 1953, relativo ai rapporti commerciali cinematografici fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto conformemente a quanto previsto dall'art. XIII del Protocollo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — TREMELLONI — GAVA — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 114. — CARLOMAGNO

Protocollo addizionale al Protocollo relativo ai rapporti commerciali cinematografici tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania del 1° e 10 luglio 1952 e al Protocollo sulla co-produzione cinematografica italo-germanica del 15 e 25 settembre 1952.

In seguito alle trattative svoltesi nei giorni 1 e 2 giugno 1953, tra le Delegazioni di esperti italo-germanici, a norma dell'articolo XI del Protocollo sui rapporti commerciali cinematografici italo-germanici tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania del 1° e del 10 luglio 1952 e dell'articolo IX del Protocollo sulla co-produzione cinematografica italo-germanica del 15 e del 25 settembre 1952, le Parti contraenti si sono dichiarate d'accordo su quanto segue:

1. La durata del Protocollo sui rapporti commerciali cinematografici tra la Repubblica Italiana e la

Repubblica Federale di Germania del 1° e del 10 luglio 1952 e del Protocollo sulla co-produzione cinematografica italo-germanica del 15 e 25 settembre 1952 viene prorogata per l'anno cinematografico che avrà inizio il 1° settembre 1953 e finirà il 31 agosto 1954, con le varianti previste dagli articoli contrassegnati con i numeri 2 e 3 del presente Protocollo. La stessa durata, 1° settembre 1953-31 agosto 1954, è estesa alle relative note scambiate tra le due Delegazioni.

2. Il testo degli articoli II, V, XI e XIII del Protocollo sui rapporti commerciali cinematografici tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania viene modificato come segue:

Articolo II

Per i film a lungometraggio che dovranno essere sfruttati in versione doppiata viene stabilito il seguente regolamento:

a) nella Repubblica Federale di Germania, per il periodo decorrente dal 1° settembre 1953 al 31 agosto 1954, saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento di film italiani in versione doppiata fino alla concorrenza di 30 film. Detti film dovranno essere oggetto di contratto con una o più ditte germaniche, che siano autorizzate al noleggio di film italiani nella Repubblica Federale di Germania;

b) nella Repubblica Italiana i competenti uffici concederanno autorizzazioni per il periodo decorrente dal 1° settembre 1953 al 31 agosto 1954, per lo sfruttamento di film germanici in edizione doppiata fino alla concorrenza di 30 film. Detti film dovranno essere oggetto di contratto con una o più ditte italiane, che siano autorizzate al noleggio di film germanici nella Repubblica Italiana.

Articolo V

I film di lungometraggio italiani e germanici, di cui agli articoli I e II, non dovranno, in linea di massima, essere stati presentati in prima visione mondiale anteriormente a 30 mesi prima dell'inizio dell'anno cinematografico cui si riferisce il presente Protocollo.

Condizione essenziale per il rilascio da parte italiana del certificato di cui all'articolo III è che il film abbia ottenuto il premio supplettivo dell'8 per cento.

Eccezioni ai capoversi uno e due potranno essere consentite di comune accordo per film di particolare valore artistico.

Articolo XI

Su richiesta di una delle Parti contraenti, durante la validità del presente Protocollo e comunque non oltre la fine del mese di giugno 1954, si riunirà una Commissione mista cinematografica per l'esame della regolare esecuzione del presente Protocollo e per predisporre le basi di un nuovo accordo.

Articolo XIII

Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma ed avrà effetto per un anno a partire dal 1° settembre 1953.

I trasferimenti di cui all'articolo VI continueranno ad essere regolati anche dopo la scadenza del presente Protocollo dall'Accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento viene effettuato.

3. L'articolo XI del Protocollo sulla co-produzione cinematografica italo-germanica viene così modificato:

(1) Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma ed avrà la validità di un anno a partire dal 1° settembre 1953.

(2) La produzione e lo sfruttamento dei film di co-produzione, autorizzati secondo le norme di questo Protocollo, continueranno anche dopo la cessazione della sua validità, giusta le norme dallo stesso previste.

Fatto a Bonn e a Roma rispettivamente il 10 ed il 20 giugno 1953 in quattro copie originali di cui due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i detti testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica Federale di Germania
HERMANN REINHARDT

Per la Repubblica Italiana
CORRIAS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Zusatzprotokoll zum Protokoll über die filmwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien vom 1. und 10. Juli 1952 sowie zum Protokoll über deutsch-italienische Gemeinschaftsproduktionen auf dem Filmgebiet vom 15. und 25. September 1952.

Auf Grund von Besprechungen, die gemäss Artikel XI des Protokolls über die filmwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien vom 1. und 10. Juli 1952 und gemäss Artikel IX des Protokolls über deutsch-italienische Gemeinschaftsproduktionen auf dem Filmgebiet vom 15. und 25. September 1952 zwischen deutschen und italienischen Sachwerständigen am 1. und 2. Juni 1953 stattgefunden haben, sind die Vertragschliessenden Teile über folgendes übereingekommen:

1. Die Gültigkeitsdauer des Protokolls über die filmwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien vom 1. und 10. Juli 1952 sowie des Protokolls über deutsch-italienische Gemeinschaftsproduktionen auf dem Filmgebiet vom 15. und 25. September 1952 wird einschliesslich des dazugehörigen Briefwechsels für die Dauer des am 1. September 1953 beginnenden und am 31 August 1954 endenden Verleihjahres mit den sich aus Ziffer 2 und 3 ergebenden Aenderungen verlängert.

2. Die Artikel II, V, XI und XIII des Protokolls über die filmwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien erhalten folgende Fassung:

Artikel II

Für Spielfilme, die in synchronisierter Fassung ausgewertet werden sollen, wird folgende Regelung festgelegt:

a) in der Bundesrepublik Deutschland werden in der Zeit vom 1. September 1953 bis zum 31. August 1954 bis zu 30 italienische Filme zur Auswertung in synchronisierter Fassung zugelassen. Diese Filme müssen Gegenstand eines Vertrages mit einer oder mehreren deutschen Verleihfirmen sein, die italienische Filme in der Bundesrepublik Deutschland verleihen dürfen;

b) in der Republik Italien werden die zuständigen Dienststellen in der Zeit vom 1. September 1953 bis zum 31. August 1954 bis zu 30 deutsche Filme zur Auswertung in synchronisierter Fassung zulassen. Diese Filme müssen Gegenstand eines Vertrages mit einer oder mehreren italienischen Verleihfirmen, sein, die deutsche Filme in der Republik Italien verleihen dürfen.

Artikel V

Die in Artikel I und II erwähnten Spielfilme deutscher oder italienischer Herkunft dürfen grundsätzlich nicht früher als 30 Monate vor Beginn des Verleihjahres, auf welches sich dieses Protokoll bezieht, welturaufgeführt sein.

Voraussetzung für die Erteilung der Bescheinigung nach Artikel III ist auf italienischer Seite die Zubilligung der Zusatzprämie in Höhe von 8 % für den italienischen Film.

Ausnahmen von Absatz 1 und 2 können im beiderseitigen Einvernehmen für Filme von besonderer künstlerischer Bedeutung festgelegt werden.

Artikel XI

Auf Wunsch einer der beiden Vertragschliessenden Teile soll während der Gültigkeitsdauer dieses Protokolls, jedoch spätestens gegen Ende des Monats Juni 1954, eine Gemischte Kommission für Filmfragen zusammentreten, um die reibungslose Durchführung der Bestimmungen dieses Protokolls zu beobachten und um die Grundlagen einer neuen Vereinbarung vorzubereiten.

Artikel XIII

Das vorliegende Protokoll tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und gilt vom 1. September 1953 ab für die Dauer eines Jahres. Die Überweisungen auf Grund des Artikels VI werden auch nach Ablauf des vorliegenden Protokolls weiterhin gemass dem zwischen beiden Landern im Zeitpunkt der Durchführung der Überweisung geltenden Zahlungsabkommen erfolgen.

3. Artikel XI des Protokolls über deutsch-italienische Gemeinschaftsproduktionen auf dem Filmgebiet erhält folgende Fassung:

(1) Das vorliegende Protokoll tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und gilt für die Zeit vom 1. September 1953 ab für die Dauer eines Jahres.

(2) Die Herstellung und Auswertung von Gemeinschaftsproduktionsfilmen, die nach den Vorschriften dieses Protokolls genehmigt sind, vollzieht sich auch nach Ausserkrafttreten dieses Protokolls gemäss den Vorschriften dieses Protokolls.

Geschehen zu Bonn und Rom am 10. und 20. Juni 1953 in vier Ausfertigungen, davon zwei in deutscher und zwei in italienischer Sprache, wobei der Wortlaut in beiden Sprachen verbindlich ist.

Für die Republik Italien
CORRIAS

Für die Bundesrepublik Deutschland
HERMANN REINHARDT

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 949.

Inclusione dell'abitato di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, fra quelli da consolidare e da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 30973, emesso nell'adunanza del 25 settembre 1953;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, esclusa la zona appresso indicata.

A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, lo stesso abitato, limitatamente alla parte della zona centrale ovest denominata Rocche-Canne e San Cono, indicata nell'annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 950.

Erezione in Comune autonomo delle frazioni Torricella e Monacizzo del comune di Lizzano (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 12 novembre 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti di ciascuna delle frazioni Torricella e Monacizzo del comune di Lizzano, in provincia di Taranto, ha chiesto che le frazioni medesime siano distaccate dal comune di Lizzano e costituite in Comune autonomo con capoluogo e denominazione Torricella;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Lizzano in data 7 marzo 1948, n. 4, in data 26 ottobre 1950, n. 28, e in data 22 gennaio 1952, n. 9; della Deputa-

zione provinciale in data 13 aprile 1948, n. 531, e in data 13 dicembre 1950, n. 1810, e del Consiglio provinciale di Taranto in data 17 aprile 1952, n. 16, con le quali venne espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le frazioni Torricella e Monacizzo sono distaccate dal comune di Lizzano (Taranto) e costituite in Comune autonomo con capoluogo e denominazione Torricella e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Taranto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Lizzano e il costituito comune di Torricella, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Lizzano.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Lizzano, che sarà inquadrato negli organici del comune di Torricella, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 951.

Ricostituzione dei comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2051, con il quale i comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, in provincia di Bergamo, furono riuniti in Comune unico con denominazione Gromo;

Viste le istanze in data 24 luglio 1946 ed in data 8 giugno 1947, nonchè le istanze in data 26 e 27 dicembre 1953, 3, 9 e 18 gennaio 1954, con le quali, rispettivamente, la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Gromo e Valgoglio e la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Gandellino ne hanno chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa riunione;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Gromo in data 17 novembre 1946, n. 74, e della Deputazione provinciale di Bergamo in data 6 maggio 1947, n. 69, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituiti i comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, in provincia di Bergamo, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa riunione.

Art. 2.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Gromo.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale attualmente in servizio presso il comune di Gromo, che sarà inquadrato negli organici dei ricostituiti comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla ditta individuale « Autoindustriale » di Vigo Giovanni di Torino, esercente la filovia extra urbana Torino-Pino-Chieri.

Con decreto in data 17 agosto 1954 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla ditta individuale « Autoindustriale » di Vigo Giovanni di Torino, esercente la filovia extra urbana Torino-Pino-Chieri.

(4905)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Società per azioni ingegnere F. Ribi & C. di Gorizia, esercente gli autoservizi urbani di quella città.

Con decreto in data 17 agosto 1954 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Società per azioni ing. F. Ribi & C. di Gorizia, esercente gli autoservizi urbani di quella città.

(4906)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dall'Azienda municipale tramvie di Merano, esercente le tramvie urbane di quella città.

Con decreto in data 17 agosto 1954 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dall'Azienda municipale tramvie di Merano, esercente le tramvie urbane di quella città.

(4907)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Azienda Municipale Autobus di Reggio Calabria (A.M.A.), addetto agli autoservizi urbani di quella città.

Con decreto in data 17 agosto 1954 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Azienda Municipale Autobus di Reggio Calabria (A.M.A.), addetto agli autoservizi urbani di quella città.

(4908)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Compagnia Imprese Nazionali Turistiche Italia Africa (C.I.N.T.I.A.) di Genova, addetto agli autoservizi urbani di Genova, effettuati per conto della Unione Italiana Tramvie Elettriche (U.I.T.E.) di quella città.

Con decreto in data 17 agosto 1954 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Compagnia Imprese Nazionali Turistiche Italia Africa (C.I.N.T.I.A.) di Genova, addetto agli autoservizi urbani di Genova effettuati per conto della Unione Italiana Tramvie Elettriche (U.I.T.E.) di quella città.

(4909)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di ricostruzione di Avellino per la zona di via Garibaldi e di via Circonvallazione.

Con decreto Ministeriale 7 ottobre 1954, n. 1740, è stata approvata una variante al piano di ricostruzione di Avellino per la zona di via Garibaldi e di via Circonvallazione, vistata in due planimetrie in scala 1:1000 e una tavola di profili altimetrici.

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante resta fermo il termine 5 febbraio 1955, fissato dal decreto Ministeriale 16 gennaio 1951, n. 189.

(4910)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 ottobre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	643,25
» Firenze	624,82	642 —
» Genova	624,90	643,50
» Milano	624,90	643 —
» Napoli	624,80	643,40
» Palermo	624,88	643,50
» Roma	624,90	643,25
» Torino	624,30	642 —
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,85	643,40

Media dei titoli del 13 ottobre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66 —
Id. 3,50 % 1902	62,30
Id. 5 % 1935	94,675
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,70
Id. 5 % 1936	92,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	643,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	223909	Della Corte Maria Gaetana di Alfonso, moglie di Quaranta Gabriele di Antonio. dom. in Napoli, vincolata per dote	800 —
P. Ric. Red. 3,50 % Serie 106	1451 (nuda proprietà)	Sappa Mirella e Mercurino fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Sanna Anna vedova Sappa, dom. in Roma, in parti uguali, con usufrutto a Sanna Anna di Riccardo vedova Sappa	8.715 —
Cons. 3,50 % (1906)	858055	Rivara Anselmo fu Lorenzo, dom. in Genova, con usufrutto a Maragliano Adele fu Pietro vedova Rivara	1.505 —
Id.	774883 (nuda proprietà)	Oratorio della Beata Vergine Addolarata di Umpiano amministrato dalla Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena in Valmaggia (Novara, rappresentata dal Fabbriciere pro tempore con usufrutto a favore di Scoccini Anna fu Angelo. vedova di Del Grasso Baldassarre. dom. in Valmaggia	7 —
Rendita 5 % (1935)	124682 (usufrutto)	Ripoli Isabella di Riccardo, moglie di Garberini Giovanni, dom. in Roma con usufrutto vitalizio a favore di De Micheli Anna fu Michele. maritata Ripoli	1.310 —
Id.	124683 (usufrutto)	Ripoli Anna di Riccardo moglie di Salandri Alberto, dom. a Roma. con usufrutto come sopra	1.310 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 luglio 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

(3845)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Imperia, dell'estensione di ettari 600 circa, compresa nei comuni di Molini di Tiora, Baiardo e Badalucco, delimitata dai seguenti confini

nord San Giovanni dei Prati, sentiero che scende da San Giovanni dei Prati per la Fonte, attraversa Rio Rei, Pian Baudrigo, Rio Sciapavoi, costa Cassanio, Rio Collabracca, fino a Collabracca;

est: strada carrettabile da Collabracca a passo della Grina;

sud: da passo della Grina, strada carrettabile, indi sentiero per Costa Pietosa, Alto Vallone Tonona, Poggio Muta, quindi risale per la fonte ed attraversando il crinale che scende da Croce di Praesto si congiunge al sentiero per fontana delle Nove Vene, e prosegue fino a fontana della Ciappa;

ovest: da fontana della Ciappa a fontana del Merlo, indi Gola del Merlo, crinale di demarcazione dei confini comunali, quote 1518, 1532, 1502, Carmo delle Verne, San Giovanni dei Prati.

(4308)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1954, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Bertolotti Guglielmo, avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione di cui alla nota in data 27 giugno 1949, n. 4590, Direzione generale antichità e belle arti, Divisione IV, riguardante la negata conferma in ruolo quale insegnante di violino nei Conservatori di musica di Stato.

(4813)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1954, n. 190, concernente la « restituzione del dazio e degli altri diritti di confine su alcuni prodotti esportati »: al n. 9, seconda colonna, in luogo di « 1216-*b*) » leggasi « 1216-*b* 1 »; al n. 12, seconda colonna, in luogo di « 1122 » leggasi « 1222 ».

(4914)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Trasferimento di sede da Reggio Emilia a Bologna della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 340.3/9047, in data 10 maggio 1954, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia;

Vista la nota n. 16266, in data 3 settembre 1954, con cui il Prefetto di Reggio Emilia chiede, data la inadeguata attrezzatura del Laboratorio d'igiene di Reggio Emilia, che le prove di esame di detto concorso abbiano luogo presso l'Istituto di patologia generale della Università di Bologna;

Decreta:

Le prove di esame del concorso pubblico al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia avranno luogo presso l'Istituto di patologia generale dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 settembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4894)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 25 giugno 1954, n. 340.2.59/9547, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Pisa con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Carlo Ponzano, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Carlo Ponzano è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Giuseppe Sparacio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 settembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4868)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso bandito con decreto prefettizio n. 847 dell'8 febbraio 1952, per un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 60970/20400.12.50 in data 18 ottobre 1952;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe:

Mennironi dott. Pasquale fu Domenico, punti 96,166 su 150.

Il predetto è pertanto dichiarato vincitore del posto messo a concorso.

Nuoro, addì 2 febbraio 1954

Il Prefetto.

(4816)

PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 3540 dell'8 marzo 1954, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951, indetto con decreto prefettizio n. 25927 del 5 novembre 1952;

Vista la lettera 7 agosto 1954, n. 4140, con la quale il sindaco di Santa Maria a Monte comunica che il dott. Alessandro Ciberti, già nominato titolare della condotta veterinaria del Comune con deliberazione di Giunta n. 59 del 16 giugno 1954, ha rassegnato, dopo un periodo di servizio, le dimissioni dal posto conferitogli;

Considerato che, di conseguenza, occorre provvedere alla assegnazione della condotta veterinaria di Santa Maria a Monte al candidato che segue immediatamente il predetto dimissionario nella graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso in parola;

Preso atto che la graduatoria di merito suindicata è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 64 del 18 marzo 1954, e che, pertanto, si è in termine utile per procedere alla dichiarazione del nuovo vincitore della condotta;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 35 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Senese Vincenzo di Donato è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Santa Maria a Monte.

Il presente decreto, che sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura e del comune di Santa Maria a Monte.

Pisa, addì 10 settembre 1954

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

(4900)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.